

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Brussels, 3 March 2014

7142/14

Interinstitutional File: 2013/0409 (COD)

> **DROIPEN 36 COPEN 77 CODEC 620 INST 142 PARLNAT 75**

OPINION

from:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	24 February 2014
to:	Council
Subject:	Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on provisional legal aid for suspects or accused persons deprived of liberty and legal aid in European arrest warrant proceedings
	[Doc. 17635/13 DROIPEN 160 COPEN 237 CODEC 2931 - COM(2013) 824 final]
	- Opinion ¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find attached the above mentioned	Opinion.
--	----------

Encl.

7142/14 SC/mvk EN/IT DG D 2B

Translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange site IPEX at the following address: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/search.do



Camera dei Deputati La Gresidente



Naura Born

Gentile Presidente,

desidero informarLa che in data 12 febbraio 2014 la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati ha approvato i documenti - che Le trasmetto in allegato - relativi alla conformità al principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, dei seguenti progetti di atti dell'Unione europea: "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali" (COM(2013) 821 final); "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali" (COM(2013) 822 final) e "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo" (COM(2013) 824 final).

Con i migliori saluti

Antonis SAMARAS Presidente del Consiglio dell'Unione europea Rue de la Loi 175 B – 1048 BRUXELLES



COMMISSIONE POLITICHE

Oggetto: Proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA XIV COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;

esaminata la proposta di direttiva sull'ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (COM(2013)824) ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;

considerata la raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 2013, che accompagna la proposta, concernente il diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali;

tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta nonché della relazione predisposta dal Ministero della Giustizia e trasmessa alle Camere ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 234/2012;

considerato che:

- a) la proposta è pienamente cocrente con l'articolo 47, terzo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione curopea, secondo cui a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia, e ricordato che, in basc alla giurisprudenza della Corte dei diritti dell'Uomo, deve essere accordata un'assistenza legale allorché la mancanza di tale assistenza renderebbe inefficace la garanzia di ricorso effettivo;
- b) la base giuridica della proposta è costituita correttamente dall'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ai sensi del quale, laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria;



COMMISSIONE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

- c) la proposta risulta pienamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto gli
 obiettivi da essa perseguiti non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri;
- d) la proposta appare altresì conferme al principio di proporzionalità, in quanto essa non fissa parametri giuridicamente vincolanti per la verifica dell'ammissibilità al patrocinio e per la qualità ed efficacia del patrocinio a spese dello Stato (accreditamento e formazione), che sono invece contemplati dalla raccomandazione che accompagna la proposta stessa;
- e) è apprezzabile la previsione, all'art. 7 della proposta, di una clausola di non regressione che fa salve le legislazioni degli Stati membri che assicurano un livello di protezione più elevato;
- f) le disposizioni della proposta risultano nel complesso conformi all'interesse nazionale, essendo in linea sia con l'art. 24, comma 3, della Costituzione sia con i principi generali del processo penale e la legislazione vigente;
- g) l'ordinamento interno, come sottolineato dalla relazione del Governo, appare già conforme ai contenuti della proposta di direttiva, sia in base alle disposizioni contenute negli articoli 74 e seguenti del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (parte terza del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), anche in riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale (articoli 90 e seguenti del citato D.P.R.) e all'ammissione provvisoria al patrocinio (articolo 109 del citato D.P.R.), sia in base alle disposizioni contenute nella legge 22 aprile 2005, n. 69, di recepimento della decisione-quadro sul mandato di arresto europeo 2002/584/GAI (articoli 9 e 12), e all'articolo 293 del codice di procedura penale:
- h) la proposta di direttiva, una volta approvata, non dovrebbe comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio statale, essendo già assicurato dal D.P.R. n. 115 del 2002 il patrocinio a spese dello Stato sia per i cittadini sia, nel processo penale, per lo straniero (e quindi anche il cittadino dell'UE) e per l'apolide residente (art. 90).

rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

VALUTA CONFORME

la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.